

Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori (CRAL) di Crédit Agricole FriulAdria

REGOLAMENTO “QUADRO” DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE

Premessa

Il seguente Regolamento “quadro” costituisce il riferimento per gli specifici Regolamenti che le Sezioni Specializzate sono tenute ad adottare ai sensi dell’Art. 11 dello Statuto del CRAL.

Articolo 1 (costituzione – sede – durata)

1. Nell’ambito del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori (CRAL) di Crédit Agricole FriulAdria sono costituite Sezioni Specializzate collegate a specifiche attività particolarmente di carattere sportivo o culturale, destinate al perseguimento delle finalità associative.
2. Alle stesse possono liberamente aderire tutti i Soci del CRAL ed i loro famigliari. Le Sezioni Specializzate, operando con la diversificazione delle attività, rispettano i principi universali della diversità di genere, di attitudini e di età dei Soci. Esse hanno tutte pari dignità all'interno del CRAL.
3. Le Sezioni Specializzate hanno medesima sede legale e durata del CRAL.

Articolo 2 (finalità e caratteristiche)

1. Le Sezioni Specializzate provvedono, ciascuna nell’ambito di riferimento, all’attuazione degli indirizzi operativi e dei programmi deliberati dal Consiglio e alla promozione di iniziative aperte agli Associati e famigliari degli stessi.
2. Le Sezioni Specializzate promuovono le attività di carattere ricreativo, culturale e sportivo come mezzo per favorire l’aggregazione e la partecipazione incentivando lo spirito di amicizia, lo scambio culturale e la solidarietà fra gli Associati. A tal fine sono auspicabili anche iniziative in collaborazione con le altre Sezioni Specializzate e con il CRAL.

Articolo 3 (funzionamento)

1. Per tutte le attività le Sezioni Specializzate devono ispirarsi a principi di correttezza, trasparenza e responsabilità garantendo il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento nonché di ogni altra normativa del CRAL.

Articolo 4 (associati, familiari degli associati, aggregati)

1. Possono far parte di una Sezione Specializzata in qualità di Associati le persone previste dall’art. 6, comma 1¹ dello Statuto del CRAL purché siano già associate al CRAL aziendale.

¹ Art. 6, c. 1, dello Statuto del CRAL “Possono associarsi al CRAL i Dipendenti di Crédit Agricole FriulAdria, i Dipendenti cessati dal servizio per quiescenza o per altra analoga condizione, il Personale distaccato del Gruppo bancario di appartenenza operante nella stessa nonché il Personale delle altre società del Gruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole. Possono inoltre associarsi i membri pro-tempore, fino alla scadenza del rispettivo mandato, degli Organi Amministrativi e di Controllo delle società del Gruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole. Una persona può essere iscritta nello stesso tempo soltanto ad uno dei Cral delle società del Gruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole. La qualifica di Associato si acquisisce con il versamento annuale della quota associativa, da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno, stabilita dal Consiglio direttivo.

2. Inoltre, potranno far parte della Sezione Specializzata persone diverse da quelle indicate al punto precedente, e che vengono definite “Famigliari degli Associati”; ai sensi dall’art. 6, c. 2 dello Statuto del CRAL rientrano in tale categoria il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli fiscalmente a carico fino al 26° anno di età. Per i figli diversamente abili non ci sono limiti di età.

3. Possono continuare ad aderire ad una Sezione Specializzata i coniugi/conviventi ed i figli fiscalmente a carico fino al 26° anno di età superstiti di Associati deceduti.

4. I Famigliari degli Associati non possono assumere cariche sociali all’interno della Sezione Specializzata, non hanno diritto di voto nelle Assemblee né possono rappresentare la Sezione presso il CRAL.

5. La quota minima di iscrizione per Associati e Famigliari degli Associati è di euro 5,00; tale cifra può tuttavia essere aumentata con apposita delibera del Consiglio Direttivo della Sezione Specializzata o per disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo del CRAL.

6. L’adesione alla Sezione Specializzata ha durata annuale; il rinnovo avverrà con modalità stabilite dalla Sezione Specializzata.

7. E’ ammesso che terzi soggetti non Associati e non Famigliari di Associati, così detti Aggregati, vengano ammessi, su richiesta degli Associati, a fruire di alcune attività o servizi della Sezione Specializzata; in tal caso gli Associati e i Famigliari degli Associati che partecipano alle iniziative devono rappresentare la maggioranza degli aderenti. L’Associato può pertanto chiedere l’iscrizione alle iniziative unitamente a terzi soggetti esterni non Associati e non Familiari di Associati, così detti Aggregati.

In tal caso:

- l’Aggregato non beneficia di contributi e agevolazioni;
- eventuali rendiconti o addebiti riferiti all’Aggregato verranno regolati sul conto dell’Associato proponente;
- nel caso di iniziative a numero chiuso la priorità è data all’Associato e ai Familiari dell’Associato a prescindere dall’ordine di arrivo delle iscrizioni.

8. Il modulo di iscrizione prevede la sottoscrizione, al fine di escludere la responsabilità oggettiva della Sezione Specializzata nello svolgimento delle varie iniziative, di idonea dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’iscritto. Inoltre, ad ogni iscritto verrà fatto sottoscrivere il modulo relativo alla privacy. Per i minori è obbligatoria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

Articolo 5 (recesso)

1. Gli Associati e i Famigliari degli Associati possono recedere per iscritto dalla Sezione Specializzata in qualsiasi momento senza che ciò comporti il rimborso, neppure parziale, della quota annuale già addebitata.

La qualifica di Associato della Sezione si perde a fronte delle stesse condizioni di cui all’art. 7 dello Statuto del CRAL² (il recesso dell’Associato causa automaticamente anche il recesso dei Famigliari dell’Associato).

Associati e Famigliari degli Associati, in caso di grave inadempimento alle regole della Sezione Specializzata, potranno essere esclusi previa contestazione scritta e motivata del Consiglio della Sezione. L’iscritto potrà fornire

² Art. 7 dello Statuto del CRAL “La qualifica di Associato si perde per rinuncia, per cessazione del rapporto di lavoro che non sia per quiescenza o per altra analoga condizione, per mancato versamento della quota associativa annuale e inoltre per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di chi risulti inadempiente degli obblighi stabiliti dallo Statuto e suoi regolamenti o abbia commesso atti dannosi per il CRAL. L’Associato escluso, per essere riammesso al CRAL deve presentare richiesta al Consiglio Direttivo, il quale deciderà in proposito.”

una replica entro quindici giorni, sulla quale il Consiglio della Sezione si pronuncerà in via definitiva, informando il Consiglio Direttivo del CRAL.

Articolo 6 (patrimonio ed entrate)

1. Il patrimonio della Sezione Specializzata è costituito dai beni di proprietà.
2. Le Entrate sono costituite da:
 - contributi da parte del CRAL;
 - quote di iscrizione degli Associati e dei Familiari degli Associati e altri eventuali pagamenti da parte degli Aggregati;
 - frutti del patrimonio;
 - contributi da parte terzi.
3. In caso di scioglimento della Sezione Specializzata l'eventuale patrimonio residuo viene devoluto al CRAL.

Art. 7 (riunione collegiale con le Sezioni Specializzate)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo del CRAL è tenuto a riunire almeno due volte all'anno, la prima entro il 28 febbraio e la seconda entro il 30 ottobre, i Presidenti delle Sezioni Specializzate, il Vice Presidente del CRAL e il Consigliere del CRAL all'uopo delegato.
2. Lo scopo della riunione collegiale è quello di coordinare le attività fra le Sezioni stesse e fra queste ed il CRAL. Detta riunione ha la funzione di consultazione, comunicazione e di avanzamento di proposte da parte dei Presidenti delle Sezioni Specializzate al Consiglio Direttivo del CRAL.
3. La convocazione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo del CRAL deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della seduta anche tramite mezzi elettronici. Il Presidente è comunque tenuto a convocarla riunione collegiale su istanza della metà dei presidenti delle Sezioni Specializzate, o su richiesta del Consiglio Direttivo del CRAL, o qualora il Presidente del Consiglio Direttivo del CRAL ne ravvisi la necessità.

Articolo 8 (organi)

1. Sono organi della Sezione Specializzate:
 - l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Potranno tuttavia essere rimborsate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, le spese incontrate dal singolo membro per incarichi allo stesso affidati nell'interesse della Sezione Specializzata.

Articolo 9 (assemblea)

1. Le Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, sono convocate dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e delibera su:
 - rendiconto consuntivo;

- numero, durata e nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- ogni altro argomento portato all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o proposto da almeno 1/10 degli Associati.

3. L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- scioglimento della Sezione.

Articolo 10 (convocazione)

1. La convocazione delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria, da effettuarsi almeno 10 giorni prima della seduta, si ha per valida e conosciuta con l'invio nominativo a tutti gli Associati della convocazione con relativo ordine del giorno e con la pubblicazione sul sito Internet del CRAL.

2. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza, dal Vicepresidente.

3. Il Segretario e gli eventuali scrutatori vengono scelti dall'Assemblea su indicazione del Presidente.

4. I verbali delle Assemblee vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 (quorum costitutivi e deliberativi assembleari)

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli Associati;
- in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli Associati.

L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà + 1 degli Associati;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 (consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque membri stabilito dall'Assemblea Ordinaria.

2. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed eventualmente un Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni gestionali ed organizzative ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del CRAL.

4. I Consiglieri rimangono in carica per un massimo di tre esercizi, come stabilito dall'Assemblea Ordinaria di nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto annuale relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consigliere che rassegna le dimissioni prima della scadenza del mandato o, senza giustificato motivo nel corso di un esercizio, non partecipi ad almeno la metà più una delle sedute del Consiglio decade automaticamente dalla carica con il 31 dicembre e viene sostituito dal primo dei non eletti. Il subentrato rimane in carica fino alla scadenza di colui che ha sostituito.

Art. 13 (competenze del Consiglio Direttivo)

1. Rientrano nelle competenze del Consiglio Direttivo:

- la nomina del Presidente e delle altre cariche consiliari;
- l'amministrazione e la destinazione dei contributi ricevuti dal CRAL nonché eventuali altre entrate;
- la verifica della corrispondenza delle attività della Sezione Specializzata alle finalità della Sezione stessa e agli scopi del CRAL.
- l'esame e l'approvazione del rendiconto preventivo della Sezione nonché la proposta di rendiconto consuntivo da sottoporre ad approvazione dell'assemblea della Sezione;
- la rendicontazione della gestione al CRAL;
- la definizione del calendario di massima delle attività con una rappresentazione di budget da sottoporre per approvazione al Consiglio Direttivo del CRAL entro il 28 febbraio di ogni anno. Successivamente, evento per evento, la definizione delle caratteristiche essenziali (costi, luogo dell'evento, ecc.);
- la determinazione tempo per tempo di modalità e costi di iscrizione alla Sezione Specializzata;
- le decisioni in merito ad eventuali esclusioni di iscritti alla Sezione Specializzata;
- le decisioni su ogni altro argomento inerente l'attività ordinaria della Sezione Specializzata quale, ad esempio, l'organizzazione di manifestazioni particolari.

Art. 14 (convocazione del consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di norma quattro volte all'anno. Di ogni convocazione viene data comunque di volta in volta notizia agli altri Consiglieri, anche tramite mezzo elettronico (sms o e-mail), da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, anche a mezzo telefono, almeno un giorno prima.

2. La riunione è validamente costituita quando è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri e viene presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

3. Le decisioni saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente, o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

4. Viene redatto, a cura del Segretario, un verbale della riunione che viene inviato a tutti i Consiglieri. Copia dei verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario viene conservata presso la sede della Sezione Specializzata.

Art. 15 (presidente)

1. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e assegna le mansioni ai vari membri.

2. Ha il compito di attuare quanto deliberato dal Consiglio.
3. Ha la firma singola per tutte gli atti della Sezione Specializzata, ivi compresi gli atti di disposizione del conto corrente intestato alla Sezione stessa.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci.

Art. 16 (segretario e tesoriere)

1. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio e svolge altri incarichi assegnati dal Presidente del Consiglio.
2. Il Tesoriere registra le entrate e le uscite di competenza della Sezione Specializzata e può compiere su delega del Presidente, con firma singola, atti di disposizione delle somme intestate alla Sezione stessa. Redige inoltre il rendiconto consuntivo in collaborazione col Presidente.
3. In mancanza del Tesoriere, le attività verranno svolte dal Segretario.

Art. 17 (attività della Sezione Specializzata e vincoli di spesa)

1. Ogni iniziativa della Sezione Specializzata può essere effettuata con un minimo di 10 partecipanti. Gli Associati e i Familiari devono rappresentare la maggioranza degli aderenti all'iniziativa. Al fine di raggiungere detto limite, la Sezione Specializzata dovrà attivarsi per organizzare iniziative in collaborazione con le altre Sezioni Specializzate e con il CRAL, così come previsto dall'art. 2, c. 2.
2. Il Cral sosterrà le iniziative che avranno un minimo di 10 partecipanti, in linea con il principio ispiratore di promuovere l'aggregazione e la partecipazione degli Associati. Se l'iniziativa non raggiungerà il numero minimo di 10 partecipanti, sarà esclusa ogni forma di contribuzione da parte della Sezione Specializzata, tuttavia saranno operative le coperture assicurative per gli organizzatori e per i partecipanti.
3. Ogni singola iniziativa organizzata dalla Sezione Specializzata durante l'anno deve essere dettagliatamente documentata predisponendo un prospetto riepilogativo che indichi chiaramente:
 - a. il programma;
 - b. i partecipanti (suddivisi tra Associati, Familiari degli Associati e Aggregati);
 - c. il costo complessivo ed il dettaglio delle singole voci che lo compongono;
 - d. l'esborso complessivo da parte della Sezione Specializzata, che non dovrà comprendere rimborsi spese per utilizzo di automezzi personali, attrezzature e abbigliamento sportivo, certificazioni medico/sportive e tutto quanto non previsto dalla attività aggregativa che non siano state autorizzate dal CRAL;
 - e. le quote versate dai singoli partecipanti.
3. Tali prospetti dovranno essere redatti con cadenza trimestrale, unitamente a copia delle pezze giustificative di spesa. I prospetti, secondo modulistica standard fornita dal CRAL, dovranno essere inviati entro il mese successivo della chiusura ai Revisori del CRAL al fine di permettere le verifiche contabili trimestrali.

4. Il quadro riassuntivo annuale di tali prospetti andrà inviato entro il 31 gennaio di ogni anno ai Revisori del CRAL i quali dovranno verificare che per ogni Sezione il totale annuo degli esborsi di cui al punto “d” non superi il 25% del totale dei costi di cui al punto “c” e che l’eventuale partecipazione di Aggregati alle attività organizzate non abbia determinato costi a carico del Gruppo. Per le singole attività organizzate dalla Sezione Specializzata è consentito superare la percentuale massima prevista a carico della stessa (25%), fermo restando il principio di non superare il 25% del totale dei costi complessivi annui al netto delle quote a carico degli Aggregati.

5. Il Consiglio Direttivo della Sezione Specializzata deve prestare particolare attenzione alla gestione economico-finanziaria della Sezione monitorando nel corso dell’anno l’andamento delle entrate e delle uscite. E’opportuno che vengano fissati dei massimali per iscritto o per nucleo familiare al fine di permettere una equa distribuzione dei fondi a disposizione.

Art. 18 (esercizio sociale)

1. Ogni esercizio ha durata annuale e coincide con l’anno solare; per ogni esercizio vengono redatti il rendiconto consuntivo e quello preventivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea Ordinaria entro il mese di gennaio.

Articolo 19 (incompatibilità)

1. I Presidenti e i Vice Presidenti delle Sezioni Specializzate non possono essere membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori del CRAL.

Art. 20 (scioglimento)

1. Lo scioglimento della Sezione Specializzata viene deliberata dall’Assemblea Straordinaria della sezione stessa.

Art. 21 (disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento fa riferimento alla normativa primaria dello statuto del CRAL e, per tutto quanto non previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di associazioni oltre ad eventuale altra regolamentazione del CRAL.

Norma transitoria

1. I primi Consigli Direttivi delle Sezioni Specializzate, se non già operativi, verranno costituiti dai primi cinque Promotori delle Sezioni stesse fino all’Assemblea convocata per l’elezione delle cariche.

2. Il presente Regolamento si intende operativo dal 1° gennaio 2020.